



OGGETTO:	IN DATA:	ORARIO:
<b>Incontro Flash</b>	<b>Gio. 15.11.2018</b>	<b>Dalle h. 18:00</b>
LUOGO:	NUMERO INCONTRO:	
<b>Corso Matteotti 194 – Sanremo (IM)</b>	<b>#05/2018</b>	
MAGGIORI INFORMAZIONI:	PRENOTAZIONI:	
<b>scrivere a: <a href="mailto:info@studiograziotto.com">info@studiograziotto.com</a></b>	<b>Posti limitati</b>	



## INCONTRI FLASH

### INDICE ELABORATI

#### ILLUSTRATI NELL'INCONTRO FLASH DI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

1. Procura alle liti rilasciata all'estero invalida ma non inesistente
2. Risarcibile anche il danno da *mobbing* non continuativo ovvero *straining*
3. L'inventario notarile dell'asse ereditario ha valore di prova sulla consistenza effettiva
4. Ancora sulla nullità del contratto per i bond riservati poi venduti ai privati senza adeguata informativa
5. Utilizzabili le dichiarazioni spontanee dell'indagato anche se rese senza garanzia
6. Verifica presso il commercialista non obbligatoria e legittima anche se fatta presso gli uffici dei verificatori
7. Reato di omesso versamento IVA anche dopo la domanda di concordato preventivo
8. La testata giornalistica online rientra nella nozione di stampa e il direttore è tenuto a stesse responsabilità
9. Segreto professionale non invocabile se il contenuto non è pertinente all'attività lecitamente svolta
10. Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce di usare dichiarazioni extraprocessuali
11. Credito IVA legittimo anche se omessa la dichiarazione
12. Giurisdizione sui crediti professionali per assistenza tributaria sempre dell'autorità giudiziaria ordinaria
13. Albergatore tenuto alla resa del conto per l'imposta di soggiorno incassata per conto del comune
14. Controlli del datore di lavoro legittimi anche se occulti
15. Reato di omesso versamento IVA basato su debito dichiarato e non effettivo - tenuità del fatto difficoltosa
16. L'avviamento pagato ai coeredi per l'azienda ereditata è deducibile

*Negli «Incontri Flash» - gratuiti e a cadenza mensile - sono illustrate le decisioni giurisprudenziali commentate dal nostro Studio nel mese precedente. Gli incontri si tengono - in un contesto assolutamente informale - presso il nostro Studio in Sanremo, con cadenza mensile, di regola ogni terzo giovedì del mese dalle ore 18:00. Non ci sono vincoli di frequentazione continuativa, ed è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione a chi presenza all'intero ciclo di incontri durante 12 mesi consecutivi.*

*La frequentazione sarà utile non solo a migliorare il proprio bagaglio di conoscenze in ambito giuridico, ma anche un'occasione per conoscere meglio altre realtà locali e recuperare la dimensione umana e dei rapporti personali che - in un mondo come quello attuale che è sempre più "digitale" - sono spesso limitati e concitati. Gli argomenti sono di prevalente interesse aziendale e professionale: diritto ambientale, amministrativo, civile, commerciale, fallimentare, lavoro, internazionale, penale, societario, tributario.*

*Richiesta prenotazione inviando email a [info@studiograziotto.com](mailto:info@studiograziotto.com)*



## Limiti al potere del difensore di autenticazione della firma sulla procura

Avv. Fulvio Graziotto [www.studiograziotto.com](http://www.studiograziotto.com)



*La procura rilasciata all'estero e autenticata dal difensore italiano è invalida ma non inesistente, pertanto sanabile ai sensi dell'art. 182, secondo comma, codice di procedura civile.*

*Decisione: Ordinanza n. 21689/2018 Cassazione Civile - Sezione VI*

### **Massima:**

Il potere del difensore di autenticazione della firma sulla procura alle liti non si estende oltre i limiti del territorio nazionale. La procura rilasciata all'estero è invalida ma non inesistente, e conseguentemente il vizio di nullità è sanabile ai sensi dell'art. 182, secondo comma, codice di procedura civile.

### **Osservazioni.**

L'art. 182 del vigente codice di procedura civile dispone che nel caso di «vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».

La procura rilasciata all'estero è invalida ma non inesistente, e conseguentemente si applica tale disposizione, con possibilità di sanarne la nullità.

### **Giurisprudenza rilevante.**

Cass. 8174/2018

Cass. 25434/2014

### **Disposizioni rilevanti.**

Codice di procedura civile

Vigente al: 29-09-2018

Art. 83 - Procura alle liti

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

#### Art. 115 -Disponibilità delle prove

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

#### Art. 182 - Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

#### **Allegato:**

**Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 21689 del 06/09/2018**

#### **Risorse Correlate:**

#### **Redattore Procura alle Liti**

Immagine Flickr.

**Avv. Fulvio Graziotto**

## Risarcibile anche il danno da mobbing non continuativo ovvero straining

**Autore:** Graziotto Fulvio

**In:** Diritto civile e commerciale

Il datore di lavoro è tenuto ad evitare tali situazioni "**stressogene**" sul posto di lavoro, che incidano sul diritto alla salute anche in mancanza di un preciso intento persecutorio; e quindi a evitare che si manifestino azioni ostili, anche se numericamente limitate e in parte distanziate nel tempo, ma comunque tali da provocare una modificazione negativa, costante e permanente, della situazione lavorativa.

**Decisione:** Ordinanza n. 7844/2018 Cassazione Civile - Sezione Lavoro

### Il caso

Un funzionario bancario ricorreva al Tribunale per veder accertato il diritto all'inquadramento nella categoria dirigenziale, e la sussistenza di un evento lesivo per la salute a causa dei comportamenti tenuti dalla banca resistente.

La Corte di Appello riformava parzialmente la sentenza relativamente alle somme liquidate, che venivano ridotte.

La banca ricorre in Cassazione affidandosi a due motivi, in particolare contestando la configurabilità di un danno in re ipsa in caso di **demansionamento** e di **mobbing**, deducendo omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la sussistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli **artt. 2087, 2697 e 1226 cod. civ.**

### La decisione

Secondo parte ricorrente, le condotte pregiudizievoli asseritamente poste in essere nei confronti del dipendente, ulteriori rispetto al demansionamento, sono stata ritenute fondate dalla Corte territoriale in modo apodittico, dovendo, invece, si esclude qualsivoglia violazione dell'**art. 2087 c.c.**, ma il Collegio è di diverso avviso, e - richiamandosi a precedente pronuncia - premette che «la motivazione addotta dalla Corte territoriale appare perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di "straining", atteso che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sulla situazione lavorativa conflittuale di stress forzato - accresciuto dall'allontanamento del Miei dalla direzione generale, nonché dall'invio di lettere di scherno diffuse in banca - in cui il lavoratore avrebbe subito azioni ostili anche se limitate nel

numero e in parte distanziate nel tempo (quindi non rientranti, tout court, nei parametri del mobbing) ma tali da provocare in lui una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, atta ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare situazioni "stressogene" che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio (sul punto, Cass. n. 3291 del 2016)».

E precisa che «questo stress forzato, secondo la giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. n. 3291 del 2016 cit.) può anche derivare, tout court, dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro ostile, per incuria e disinteresse nei confronti del suo benessere lavorativo con conseguente violazione da parte datoriale del disposto di cui all'art. 2087 cod. civ.».

In merito alla valutazione nel merito e all'onere della prova, la Suprema Corte rileva che «anche con riguardo al danno alla professionalità da perdita di chances, il riferimento all'estromissione del Mieli da un settore strategico dell'azienda, nel quale stava progressivamente incrementando le proprie conoscenze tecniche e gestionali, e, quindi, l'impoverimento del proprio bagaglio professionale, qualificato dalla Corte in termini di portata patrimoniale della professionalità, che può essere dimostrata anche in via presuntiva ed in termini di calcolo delle probabilità (cfr., sul punto, fra le tante, Cass., n. 21544 del 2008) non consente una ingerenza valutativa del giudice di legittimità, tenuto conto del riferimento all'allontanamento dalla direzione generale, alla destinazione del ricorrente ad una agenzia di sole tre unità ed alla circostanza allegata secondo cui, presumibilmente, nessuno avrebbe conferito un incarico dirigenziale ad un dirigente appena rimosso;»

Sul piano della quantificazione del danno da perdita di chance da mancato conferimento di incarico dirigenziale, la Cassazione precisa che «adeguata deve reputarsi la determinazione operata dal giudice di merito atteso che di esso va ritenuta ammissibile la liquidazione equitativa, sicché il risarcimento può essere quantificato in una percentuale del trattamento retributivo spettante al dipendente, secondo quanto operato in secondo grado e lo stesso è stato contenuto, ampiamente ridimensionando la liquidazione operata in primo grado, nell'ambito del mancato incremento delle conoscenze, impedito al M. in virtù della preclusione della continuazione delle mansioni dirigenziali, espletate sino all'aprile 2002 (in relazione alla perdita di chance da mancato conferimento di incarico dirigenziale, cfr. Cass. n. 26694 del 2017)».

Relativamente alla richiesta del funzionario di parametrare la retribuzione spettantegli a quella attribuita al vice direttore generale, il Collegio non la condivide: «se è vero che nel caso di svolgimento di mansioni dirigenziali, nel trattamento differenziale vanno incluse la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione di esse, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti agli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta, anche in relazione al principio di adeguatezza previsto dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori (in questi termini, fra le altre, Cass. n. 1628 del 2017), tuttavia, non può reputarsi condivisibile la tesi del ricorrente in via incidentale secondo cui la retribuzione spettantegli avrebbe dovuto essere commisurata a quella attribuita "ad personam" al vice direttore generale».

E precisa che «a tal proposito, congrua deve ritenersi la motivazione della Corte territoriale che, rideterminando l'importo spettante al lavoratore, ha escluso tale modalità di determinazione precisando

che la composizione pattizia della retribuzione del dirigente è il risultato di una pluralità di fattori connessi a trattative individuali ed alla stessa "storia aziendale" del singolo ed ha perciò ritenuto adeguata la quantificazione operata dal CTU che, nella prospettiva dello svolgimento di mansini superiori **ex art. 2103 cod. civ.**, ha correttamente tenuto conto dei minimi contrattuali di cui al CCNL di settore 1.12.2000».

La Suprema Corte, ritenendo congrua la motivazione della Corte di Appello e rilevato che ogni altra censura concernente la quantificazione del danno si risolve in una richiesta di valutazione nel merito - non consentita in sede di legittimità - respinge tanto il ricorso principale della banca, quanto quello incidentale del funzionario.

Osservazioni.

La fattispecie oggetto di decisione riguardava un caso di cd. "straining", cioè una «azione ostile o discriminatoria compiuta da un superiore nei confronti di un subalterno, per es. il **demansionamento**, l'isolamento o la sottrazione degli strumenti di lavoro, i cui effetti si prolungano nel tempo producendo stress e sofferenza psichica in chi la subisce»; si differenzia dal cd. «**mobbing**» per il modo in cui è perpetrata l'azione vessatoria: nel mobbing l'azione di molestia è caratterizzata da una serie di condotte ostili, continue e frequenti nel tempo, e il riscontro di un danno alla salute che possa essere messo in relazione all'azione persecutoria svolta sul posto di lavoro; nello «straining» le azioni ostili possono essere numericamente limitate e in parte distanziate nel tempo, ma comunque tali da provocare una modificazione negativa, costante e permanente, della situazione lavorativa.

In estrema sintesi, il datore di lavoro è tenuto ad evitare tali situazioni "**stressogene**" che incidono sul diritto alla salute, anche in mancanza di un preciso intento persecutorio.

### **Giurisprudenza rilevante**

Cass. SS.UU. 2611/2017

Cass. 1628/2017

Cass. 3291/2016

Cass. 21544/2008

Cass. 6572/2006

### **Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/risarcibile-anche-danno-mobbing-non-continuativo-ovvero-straining/>

# Inventario notarile dell'asse ereditario ha valore di prova sulla consistenza effettiva

**Autore:** Graziotto Fulvio

**In:** Diritto civile e commerciale

**Decisione:** Sentenza n. 6551/2018 Cassazione Civile - Sezione II

L'**inventario** redatto dal Notaio nella sua qualità di pubblico ufficiale è idoneo ad attestare l'effettiva consistenza patrimoniale del de cuius, e non è degradabile a mero atto riproduttivo delle dichiarazioni degli eredi perché scaturisce tanto dalla completezza delle dichiarazioni rese dagli stessi, quanto dalla pubblica attestazione effettuata dal Notaio.

## Il caso

In una successione, la massa - formata da numerosi immobili e dalla quota di un'impresa - era stata detenuta, senza rendere il conto dell'amministrazione, da uno solo degli eredi legittimi.

Uno degli eredi proponeva domanda al Tribunale, con la quale chiedeva lo scioglimento della comunione e la resa dei conti tra gli eredi.

Il tribunale dichiarava come era composta la massa, e respingeva le altre domande delle parti, ordinando inoltre la cancellazione della trascrizione della domanda di scioglimento della comunione.

In sede di appello, ed esperito supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, la Corte territoriale riformava parzialmente la sentenza del Tribunale e dichiarava sciolta la comunione ereditaria su alcuni beni.

Un'erede proponeva ricorso fondato su nove motivi, tra i quali la errata valutazione del valore probatorio dell'inventario redatto dal notaio, valore probatorio che la Corte di Appello riteneva nullo.

## La decisione

Il Collegio ha ritenuto fondato il secondo motivo, laddove la Corte di Appello ha sottolineato testualmente che «quanto all'inventario del notaio A., va osservato che è stato redatto sulla base delle sole dichiarazioni delle parti, cosicché da detto documento non può ricavarsi alcun elemento in ordine alla effettiva titolarità dei beni in capo al de cuius e, quindi, in ordine alla loro appartenenza all'asse ereditario da dividere».

Sul punto, la Suprema Corte, invece, osserva: «va rilevato che, nel degradare l'inventario a documento privo di rilevanza probatoria, la Corte territoriale ha errato nel non considerare che, ai sensi dell'**art. 775 cod. proc. civ.**, il notaio è in quella sede tenuto ad accertarsi della reale consistenza dell'asse, sicché l'inventario da lui rogato acquisisce valore di vera e propria prova sulla consistenza effettiva del

patrimonio relitto»

A sostegno del rilievo, la Cassazione richiama precedenti decisioni: «Questa Corte (in materia di responsabilità disciplinare) ha affermato la natura pubblica dell'ufficio ricoperto dal notaio e la pubblica fede attribuita dalla legge agli atti dal medesimo rogati nell'esercizio della sua funzione (Cass. n. 17266 del 2015). Ed ha sottolineato che il notaio, nell'assolvimento dei compiti inerenti ad accettazione di eredità con il beneficio di inventario, opera quale ausiliario del giudice che lo ha nominato, sicché la sua eventuale designazione da parte dell'erede accettante con beneficio si configura come semplice indicazione e non come vero e proprio conferimento di incarico professionale (Cass. n. 9648 del 2000)».

Poi, ricorda che il codice di procedura civile disciplina, all'art. 775, quale debba essere il contenuto dell'inventario.

Tale disposizione va letta e coordinata con l'art. 192 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e il Collegio osserva che «l'interpello agli eredi presenti al momento dell'inventario sull'esistenza di altri beni da ricomprendere nell'inventario non può logicamente essere svolto, da parte di chi proceda alla redazione dell'inventario, se non dopo una personale ricognizione sui beni da inventariare, risultando, altrimenti, priva di utilità la previsione di procedere all'interpello».

Da ultimo, osserva che «non può essere condivisa la tesi circa la natura di atto unilaterale a contenuto dichiarativo dell'inventario, nel quale è la parte, e non il pubblico ufficiale, a dover rendere le dichiarazioni prescritte dalla legge, giacché, quel che l'ordinamento pretende dal notaio rogante, infatti, non è la completezza delle dichiarazioni, requisito al quale deve ottemperare l'erede dichiarante, ma è la possibilità di attribuire pubblica fede alla attività da lui espletata. Sicché il notaio deve operare affinché l'atto finale risulti esente da omissioni che potrebbero minare la pubblica fiducia sulla osservanza delle procedure previste per la redazione dell'atto».

In conclusione, la Cassazione ribadisce che «l'inventario redatto dal notaio **ex art. 775 cod. proc. civ.** non poteva essere svalutato a mero atto riproduttivo delle dichiarazioni provenienti dai privati, e pertanto, come tale, ritenuto inidoneo a fornire alcun elemento in ordine alla effettiva titolarità dei beni ivi elencati in capo al de cuius, dovendo essere considerato (almeno fino a prova contraria) quale fonte privilegiata di convincimento in ordine alla ricostruzione ed all'ammontare dell'asse ereditario, al momento della apertura della successione».

Il Collegio accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello per una nuova decisione.

## Osservazioni

La pronuncia della Suprema Corte ribadisce che l'Inventario redatto dal Notaio, nella sua qualità di pubblico ufficiale dal quale ci si attende un elevato grado di perizia, è idoneo ad attestare l'effettiva consistenza patrimoniale del de cuius, proprio perché scaturisce tanto dalla completezza delle dichiarazioni rese dagli eredi, quanto dalla sua pubblica attestazione.

Come tale, non è quindi degradabile a mero atto riproduttivo delle dichiarazioni degli eredi.

Giurisprudenza rilevante: Cass. 17266/2015

**Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/inventario-notarile-dellasse-ereditario-valore-prova-sulla-consistenza-effettiva/>

FINANZA

## Ancora sulla nullità del contratto per i bond riservati poi venduti ai privati senza adeguata informativa

Fulvio Graziotto,

In materia di investimento dei privati, il mancato rispetto degli obblighi di informazione consente di presumere il nesso di causalità tra l'omessa informativa e gli eventuali danni sofferti.

Decisione: Ordinanza n. 6920/2018 Cassazione Civile - Sezione I

### **Il caso.**

Due investitori privati ricorrono in Cassazione, impugnando la sentenza della Corte di Appello di Bologna che si era pronunciata su una vicenda relativa a un'operazione di investimento in titoli di debito destinati a investitori istituzionali (cd. "grey market").

Il Tribunale, in primo grado, aveva ritenuto la nullità dell'operazione per illiceità dell'oggetto; la Corte di Appello, aveva escluso la nullità, ritenendo che la violazione delle norme imperative degli obblighi di comportamento dei soggetti abilitati non possono costituire causa di nullità del contratto, ma solo dar luogo a responsabilità dell'intermediario, ed eventualmente assoggettare il contratto al rimedio della risoluzione.

La Cassazione accoglie il ricorso.

### **La decisione.**

La Corte di Appello rilevava che «la violazione delle norme di comportamento fissate dal T:U.I.F. e dal Reg. Consob n. 11522/1998 non è di per sé sola sufficiente a fondare una domanda risarcitoria, essendo a tal fine necessaria anche la prova del nesso causale tra inadempimento e danno lamentata, ovvero del fatto che in presenza di una completa informazione il cliente non avrebbe dato corso all'investimento rivelatosi per lui pregiudizievole».

I ricorrenti «censurano la motivazione sviluppata dalla Corte territoriale, richiamandosi anzitutto alla giurisprudenza di questa Corte, e in particolare alla pronuncia di Cass., 31 gennaio 2014, n. 2123, là dove in specie viene rilevato che non "può porsi a carico del cliente l'onere di provare quale diverso investimento avrebbe potuto compiere, di pari rischio ma di maggior guadagno, in quanto l'adempimento ai predetto obblighi ben avrebbe potuto legittimamente indurre l'investitore non a un investimento simile più redditizio, ma proprio a non effettuarne alcuno"».

Per la Suprema Corte il ragionamento della corte territoriale è censurabile: «secondo l'attuale orientamento di questa Corte, il mancato rispetto degli obblighi di informazione "comporta un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria: non nel senso che il danno dall'inadempimento degli obblighi informativi possa rivelarsi in re ipsa, ma in quello più limitato di consentire l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità" (cfr. così Cass., 17 novembre 2016, n. 23417, che si pone in termini di evidente continuità con la sopra richiamata decisione di Cass., n. 2123/2014)».

Rileva anche come non sia condivisibile il rilievo svolto dalla Corte di Appello a proposito della mancata contestazione, da parte dei ricorrenti, sotto il profilo dell'art. 29 del regolamento Consob n. 11522/1998 allora applicabile alla fattispecie: «la questione concerne le conseguenze derivante dalla violazione degli obblighi di informazione, non già da quelli relativi all'eventuale adeguatezza dell'operazione. Il rilievo svolto dalla Corte territoriale si mostra, dunque, oggettivamente non pertinente».

E ne chiarisce la ragione: il «peso, intrinsecamente determinante, dell'informazione che - secondo quanto accertato dalla stessa Corte di merito - la Cassa ha avrebbe dovuto trasmettere ai clienti investitori, ma che per contro ha omesso di fare. Si tratta, in effetti, di un'informazione primaria, e cioè relativa alla stessa definizione di base del prodotto di cui all'investimento: trattasi - specifica appunto la Corte - di un'operazione tra soli investitori istituzionali (grey market), che fa inoltre riferimento a una sorta di "vendita di cosa futura", sostanzialmente ascrivendosi al modello dell'"acquisto a fermo". Il detto peso, e la conseguente incidenza determinante della violazione dell'obbligo di informazione in punto di nesso di causalità, risulta ancor più enfatizzato, del resto, dalla clausola contenuta nella contrattualistica relativa alla Circular Offering, che più volte si è sopra richiamata».

Per la Cassazione «È sufficiente segnalare, in effetti, il messaggio di forte, - straordinario - rischio che la stessa di base contiene, per rilevare che la sua comunicazione agli investitori ben può rilevarsi comunque decisiva per la formazione di una decisione di investimento. Per rilevare altresì, e in via correlata, che la Corte territoriale ha finito per violare le norme invocate dai ricorrenti nell'escludere la sussistenza del nesso di causalità senza tenere adeguato conto delle caratteristiche presentate dalla fattispecie in esame e, in particolare, del forte rilievo che tale comunicazione avrebbe potuto avere per la formazione della decisione degli investitori».

Il Collegio accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello in diversa composizione per una nuova pronuncia.

#### **Osservazioni.**

Per la Cassazione, non è possibile escludere il nesso di causalità in relazione ai danni sulla base delle informazioni omesse all'investitore, proprio perché nel caso di specie la comunicazione avrebbe potuto avere un effetto rilevante per la formazione della decisione di investire o meno in tali titoli destinati ai soli investitori istituzionali.

#### **Giurisprudenza rilevante.**

• Cass. 23417/2016

• Cass. 2123/2014

#### **Disposizioni rilevanti.**

##### **Codice Civile**

**Vigente al: 29-09-2018**

##### **Art. 1223 - Risarcimento del danno**

Art. 1411 - Contratto a favore di terzi

Art. 1428 - Rilevanza dell'errore

Art. 1429 - Errore essenziale

##### **Decreto legislativo n. 58/1998**

**T.U.F.**

**Vigente al: 29-09-2018**

##### **Art. 21 (Criteri generali)**

**Regolamento CONSOB n. 11522 del 1 luglio 1998**

**Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  
concernente la disciplina degli intermediari (Adottato dalla Consob con delibera  
n. 11522 del 1 luglio 1998**

**Non più in vigore**

**Art. 29 (Operazioni non adeguate)**

---

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

## Utilizzabili le dichiarazioni spontanee dell'indagato anche se rese senza garanzia

**Autore:** Graziotto Fulvio

**In:** Diritto penale

Le **dichiarazioni spontanee**, anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio, non hanno alcuna **efficacia probatoria** nell'eventuale dibattimento, ma sono utilizzabili limitatamente all'incidente cautelare e ai riti a prova contratta.

Massima: Le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione. Tali dichiarazioni sono utilizzabili limitatamente alla fase procedimentale e quindi all'incidente cautelare e ai riti a prova contratta, ma non hanno alcuna efficacia probatoria nell'eventuale dibattimento.

### Osservazioni

Come ha ricordato il Collegio «Il legislatore italiano ha ritenuto di individuare il momento in cui è necessario fornire le informazioni di garanzia in quelli dell'applicazione delle misure cautelari e del compimento di atti ai quali il difensore ha diritto di assistere; ha ritenuto invece di lasciare all'indagato la possibilità di entrare in contatto con la polizia giudiziaria procedente in modo spontaneo e deformalizzato nel corso di tutta la attività processuale. Si tratta di una scelta che trova la sua giustificazione nel fatto che le dichiarazioni spontanee non sono funzionali a raccogliere elementi di prova, ma piuttosto a consentire all'indagato di interagire con la polizia giudiziaria in qualunque momento egli lo ritenga, esercitando un suo diritto personalissimo».

Infatti, l'**accesso al rito** a prova contratta si risolve in una rinuncia - espressa e personalissima dell'imputato - al contraddittorio, così che diventano utilizzabili tutti gli atti formati nel corso delle indagini preliminari, e quindi anche le dichiarazioni spontanee, che nella procedura ordinaria del dibattimento sono invece destinate a perdere efficacia.

#### Giurisprudenza rilevante.

Cass. 3930/2017

Cass. 24944/2015

Cass. 2627/2013

Cass. 36596/2012

Cass. SS.UU. 1150/2008

**Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/utilizzabili-le-dichiarazioni-spontanee-dellindagato-anche-rese-senza-garanzia/>

Per i nostri servizi potrebbero essere utilizzati cookies anche di terze parti.

Continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

[Ulteriori Informazioni](#) [OK](#)



[IT](#) [EN](#)

[Dettagli/Details](#)

## Verifica presso il commercialista non obbligatoria e legittima anche se fatta presso gli uffici dei verificatori

TRIBUTARIO



*Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)*

**In tema di verifiche tributarie, la facoltà - attribuita al contribuente dall'art. 12 dello Statuto del contribuente - di richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili possa essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta, non gli attribuisce alcun diritto di scelta circa il luogo ove devono essere svolte le verifiche, e i verificatori possono ben decidere di esaminare la documentazione presso i loro uffici.**

Decisione: Ordinanza n. 7613/2018 Cassazione Civile - Sezione V

Classificazione: Tributario

Parole chiave: #accertamentotributario, #accessi, #ispezioni, #verifiche, #fulviograziotto, #scudolegale

Il caso.

A una SRL venivano notificati avvisi di accertamento per 4 periodi d'imposta (AL 2001 AL 2004) ai fini IRPEG, IVA e IRAP, nei quali si contestavano una pluralità di violazioni tra cui l'utilizzo di fatture di acquisto relative a operazioni inesistenti.

I ricorsi proposti dalla società venivano rigettati sia in primo grado che in appello; veniva quindi proposto ricorso in Cassazione affidato a cinque motivi, che lo accoglie in relazione al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'Ufficio relativamente alla asserita reciproca emissione e utilizzazione di fatture oggettivamente false tra la società e una ditta individuale, ma ritiene infondato il motivo proposto relativamente alla decisione dei verificatori - ritenuta legittima - di asportare la documentazione presso i loro uffici, contrariamente alla richiesta della società di svolgere la verifica presso il professionista depositario delle scritture contabili.

La decisione.

Vuoi approfondire?

[Contattaci](#)

[IT](#) [EN](#)

Il Collegio affronta il primo motivo di ricorso, che denunciava «violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 3, l. n. 212 del 2000 (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.) e difetto di motivazione della sentenza d'appello (art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.), là dove la Ctr ha ritenuto corretto l'iter seguito dai verificatori durante l'accertamento».

Dalla pronuncia, emerge che «i verificatori hanno asportato la documentazione amministrativa e contabile presso i propri uffici, in contrasto con l'indicazione data dall'amministratore della società, che aveva indicato quale luogo della verifica fiscale il depositario delle scritture contabili», e che «la società, in altre parole, si era avvalsa della facoltà accordata al contribuente dall'art. 12, comma 3, l. n. 212 del 2000 cit.».

Scondo la tesi della società ricorrente, «secondo tale norma, su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi o contabili può essere effettuata nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta»; conseguentemente, «il contribuente ha esercitato tale facoltà, tuttavia i verificatori non solo non l'hanno esaudita, ma hanno deciso autonomamente di esaminare la documentazione presso i propri uffici, laddove, secondo la norma in esame, tale soluzione alternativa è condizionata al valore del verificato, che tale volere non aveva espresso».

La Suprema Corte non condivide questa tesi.

Anzitutto, perché «nel motivo si deduce genericamente che l'istanza per lo svolgimento dell'attività nel diverso luogo fu fatta verbalizzare dal contribuente, mentre il requisito dell'autosufficienza del ricorso per cassazione avrebbe in questo caso richiesto la integrale trascrizione del processo verbale nella parte che conteneva l'indicazione data dalla contribuente, in modo da consentire alla Corte di verificare se e in che termini essa fu espressa e le eventuali diverse ragioni opposte dai verificatori, tenuto conto che la problematica interferisce con quella del rifiuto o della sottrazione della documentazione all'ispezione ex art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972».

Ma la Corte ritiene anche che sia «assorbente la considerazione che la norma non prevede sanzioni per il caso che i verificatori abbiano proseguito la verifica presso i propri uffici in assenza di istanza in tal senso manifestata dal contribuente», e che, in conformità a una precedente pronuncia, non «vi è spazio per ipotizzare in materia una nullità virtuale, posto che, come chiarito da questa Suprema Corte, il comma terzo dell'art. 12 della l. n. 212 del 2000 in esame non interferisce né con il diritto al contraddittorio, né con il diritto di difesa (cfr. Cass. n. 28390/2013)».

Nel precisare ulteriormente questa interpretazione, la Cassazione fa una lettura sistematica secondo la quale «dall'analisi del comma 3 dell'art. 12, in sistematica relazione con il comma 1, si desume solamente l'esigenza che il controllo sia effettuato secondo "modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile", esigenza attuata, fra l'altro, attribuendo al contribuente l'opportunità di scelta del luogo del prosieguo dell'indagine fiscale».

Rifacendosi a una pregressa decisione, il Collegio chiarisce che «il contribuente potrebbe dolersi che i verbalizzanti abbiano eseguito un accesso nei locali della impresa in difetto delle esigenze di ricerca e rilevazione indicate nella norma, «ma non anche nel caso inverso in cui la verifica sia stata condotta in luoghi diversi [...], risultando pienamente legittimati i verificatori a predisporre discrezionalmente le modalità di svolgimento della propria attività secondo le esigenze che realizzino gli obiettivi delle indagini e delle ricerche, con il limite di evitare quanto più possibile di occupare o prolungare la occupazione dei locali in cui si svolge l'attività imprenditoriale o professionale [...]» (Cass. n. 28390/2013 cit.)».

In sintesi, per la Cassazione «i verificatori non solo non sono obbligati a soddisfare la richiesta del contribuente, di proseguire la verifica presso il professionista che lo rappresenta o lo assiste, ma non può costituire oggetto di censura nemmeno la autonoma decisione degli stessi verificatori di esaminare la documentazione presso i propri uffici».

Osservazioni.

**Per la Suprema Corte, l'art. 12 dello Statuto del Contribuente prevede solamente l'esigenza che il controllo sia effettuato con modalità tali da arrecare la minor turbativa possibile, ma non attribuisce al contribuente alcun diritto di scelta circa il luogo ove devono essere svolte le verifiche, specialmente se i verificatori decidono di esaminare la documentazione presso i loro uffici.**

Giurisprudenza rilevante

Vuoi approfondire?

[Contattaci](#)



[IT](#)

[EN](#)

- Cass. 2055/2017
- Cass. 8584/2015
- Cass. 25775/2014
- Cass. 28930/2013
- Cass. 9108/2012

Disposizioni rilevanti.

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

Vigente al: 10-10-2018

**Art. 12 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali**

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. 6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

Permalink al [Testo integrale](#)

Vuoi approfondire?

[Contattaci](#)



[IT](#) [EN](#)

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Vigente al: 10-10-2018

**Art. 52 - Accessi, ispezioni e verifiche**

*Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia, e in ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. (181)182*

*L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.*

*E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.*

*L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.*

***I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.***

*Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.*

*I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.*

*Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.*

*In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.*

*Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.*

*Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 51 dell'articolo 51*

## Reato di omesso versamento IVA anche dopo la domanda di concordato preventivo

**Autore:** Graziotto Fulvio

**In:** Diritto penale

**Decisione:** Sentenza n. 13744/2018 Cassazione Penale - Sezione III

In tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche se antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dall'art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione al debito IVA scaduto e da versare.

Secondo un diverso orientamento, il reato non è configurabile nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell'imposta.

### Osservazioni

Il caso riguardava due imputati di una SPA, che aveva presentato domanda di concordato in bianco, omologata dal tribunale.

Ad avviso del tribunale, ciò impediva agli imputati (presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato) di effettuare qualsivoglia pagamento, compreso il versamento dell'iva, pena la violazione del principio della par condicio creditorum, con la conseguenza che l'omesso versamento del tributo non poteva essere ascritto essendo carente l'elemento soggettivo del reato.

Il Procuratore della repubblica ricorreva in Cassazione che, dopo aver dato atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, ha accolto il ricorso perché, nel caso in esame, il contrasto giurisprudenziale non risulta rilevante per l'assorbente ragione che la scadenza del termine previsto per il pagamento dell'imposta era precedente all'ammissione al concordato preventivo, omologato dal tribunale successivamente: trattandosi di reato istantaneo, si è perfezionato alla scadenza del termine.

### Giurisprudenza rilevante

Cass. 12912/2016

Cass. 44283/2013

Cass. 39101/2013

Cass. 52542/2017

Cass. 15853/2015

### Disposizioni rilevanti

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 12-10-2018

Art. 10-bis - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Art. 10-ter - Omesso versamento di IVA

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

**La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 8 aprile 2014, n. 80** (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38"

### **Codice penale**

Vigente al: 12-10-2018

Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

<https://www.diritto.it/reato-omesso-versamento-iva-anche-la-domanda-concordato-preventivo/>

Per i nostri servizi potrebbero essere utilizzati cookies anche di terze parti.

Continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

[Ulteriori Informazioni](#) [OK](#)



[Dettagli/Details](#)

## La testata giornalistica online rientra nella nozione di stampa e il direttore è tenuto a stesse responsabilità

PENALE



*Commento a Decisione Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)*

**La testata giornalistica online rientra nella nozione di stampa. Il direttore della testata telematica è responsabile per l'eliminazione dei contenuti diffamatori sul web una volta avutane conoscenza, e anche se il contenuto è apparso in forma anonima.**

Decisione: Sentenza n. 13398/2018 Cassazione Penale - Sezione V

Classificazione: Civile, Penale

Parole chiave: #direttore, #giornale, #responsabilità, #stampa, #testataonline, #fulviograziotto, #scudolegale

Il caso.

Il Tribunale condannava l'imputato per il delitto di cui all'art. 595, co. 1, 2 e 3, codice penale per aver redatto e pubblicato su un giornale telematico un articolo dal titolo "Il Vizio di Vinicio", con il quale, secondo l'assunto accusatorio, si offendeva, anche con l'attribuzione di fatti determinati, l'onore e la reputazione di V.

La corte di appello, riformando la sentenza del tribunale, assolveva l'imputato con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", revocando le statuizioni civili, disposte dal giudice di primo grado in favore della costituita parte civile.

La parte civile proponeva ricorso per cassazione, che la Corte accoglie.

La decisione.

Nel ricorso la parte civile lamentava

Dopo aver riassunto la fattispecie, il Collegio ritiene il ricorso fondato.

La Cassazione, richiamandosi alla pronuncia del 2015 delle sue Sezioni Unite, ricorda il «*principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con la sentenza n. 31022 del 2015), che hanno ribadito la testata giornalistica telematica alla nozione di "stampa"*»; infatti, con tale pronuncia, è stata

Vuoi approfondire?

[Contattaci](#)



formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico». Il giornale telematico, dunque, «sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. E', infatti, un prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all'Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un *hostig pro vider*, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC.»

Fatte queste premesse, la Suprema Corte ne deduce che «Dalla riconducibilità della testata giornalistica telematica alla nozione di "stampa", consegue la sottoposizione di tale particolare forma di "giornale" alla relativa disciplina di rango costituzionale e di livello ordinario. Ad essa, pertanto, si estendono non solo le garanzie costituzionali a tutela della stampa e della libera manifestazione del pensiero previste dall'art. 21, Cost., ma anche le disposizioni volte ad impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, tra le quali particolare rilievo assume il disposto del citato art. 57, c.p., che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, estende la sua portata anche ai casi di pubblicazione di un articolo non firmato, da ritenersi, in assenza di diversa allegazione, di produzione redazionale, dunque, riconducibile al direttore responsabile.»

La conseguenza pratica è che «Risulta, pertanto, superato il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che escludeva la responsabilità del direttore di un periodico on-line per il reato di omesso controllo, ex art. 57, c.p., principalmente per l'impossibilità di ricomprendere detta attività on-line nel concetto di stampa periodica, nonché per l'impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori "postati" direttamente dall'utenza».

Inoltre, «le garanzie e le responsabilità previste, per la stampa, dalle disposizioni sia di rango costituzionale, sia di livello ordinario, devono essere riferite ai soli contenuti redazionali e non anche ad eventuali commenti inseriti dagli utenti (soggetti estranei alla redazione), che attivano un forum, vale a dire una discussione su uno o più articoli pubblicati».

Ciò premesso, passando a esaminare il caso oggetto di decisione, la Cassazione precisa quanto segue: «ritiene il Collegio che non possa essere invocata come causa di esclusione della responsabilità ex art. 57, c.p., del direttore responsabile di una testata giornalistica on-line, la circostanza che l'articolo contenente espressioni diffamatorie sia stato "postato" in forma anonima, quando, come nel caso in esame, l'articolo, lungi dall'essere un commento ab externo di un lettore, si presenti come contenuto redazionale, sia pure inserito non firmato dal suo autore, all'interno della pubblicazione telematica, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso.

Tale modalità di inserimento nel corpo della testata lascia presumere, infatti, la possibilità da parte del direttore responsabile di operare un controllo preventivo sul contenuto del giornale, che, altrimenti, ove non operasse alcun filtro, sarebbe esposto alla indiscriminata pubblicazione di ogni sorta di articolo diffamatorio, diventando un efficace strumento per la consumazione di reati a mezzo stampa».

Poiché nel caso in esame «risulta dimostrata la permanenza dell'articolo nel sito del giornale, e, dunque, la possibilità di fruirne da parte di un numero potenzialmente illimitato di lettori-utenti della "Rete", per un lungo periodo di tempo (oltre un anno), a far data dalla pubblicazione avvenuta», quindi «ove anche si addivenisse, attraverso un'indagine tipica del giudizio di merito, ad accertare che da parte del direttore responsabile non vi era la possibilità di controllare preventivamente il contenuto dell'articolo in questione, predisponendo gli opportuni accorgimenti tecnico-organizzativi, ove praticabili, che gli consentissero di venire a conoscenza in anticipo dei contenuti degli articoli "postati" in forma anonima, ciò non sarebbe, comunque, sufficiente ad escludere la responsabilità del predetto, in relazione alla permanenza dell'articolo incriminato, che egli avrebbe potuto (e dovuto) rimuovere».

E questo perché la responsabilità «può atteggiarsi, indifferentemente, a titolo di colpa, ex art. 57, c.p., o di concorso ex art. 110, c.p., nel reato di diffamazione, quando vi sia la prova del consenso e della adesione del direttore al contenuto dello scritto diffamatorio (cfr. Cass., sez. V, 28.9.2017, n. 52743, rv. 271782), senza che si possa sostenere, nel primo caso, il verificarsi di un'indebita modifica della fattispecie normativa di cui all'art. 57, c.p., attraverso la sottoposizione a sanzione di una condotta diversa da quella tipizzata dal legislatore»

Con una precisazione: «La costruzione della responsabilità prevista dall'art. 57, c.p., in termini di colpa,

di un articolo diffamatorio sul web la lesione del bene giuridico protetto «non si esaurisce nell'atto della pubblicazione, cioè della materiale inserzione e della diffusione dell'articolo nella realtà telematica, ma continua per tutto il tempo di permanenza dello scritto nel mondo della "Rete", dove è liberamente consultabile, come si diceva, da un numero potenzialmente illimitato di lettori, la valutazione del comportamento del direttore responsabile (o del vice-direttore) va effettuata con riferimento, sia al momento dell'inserzione dell'articolo nella testata giornalistica telematica, sia al momento successivo della permanenza dello scritto nella testata accessibile on-line, allo scopo di accertare se, in relazione ad entrambi i momenti, sia in concreto rimproverabile all'imputato la mancata osservanza di regole di condotta, che, ove rispettate, avrebbero impedito la lesione del bene giuridico protetto dalle norme penali».

Nel pronunciarsi, il Collegio rileva anche un ulteriore aspetto rilevante per la fattispecie sottoposta al suo esame (non rilevato dal Giudice di appello), e cioè la «circostanza, accertata nel dibattimento di primo grado, che il D. oltre ad essere direttore responsabile della testata telematica in parola, era anche "amministratore" del sito elettronico, dove veniva pubblicato il giornale», e «In tale qualità gravava su di lui l'obbligo di provvedere all'eliminazione dell'articolo diffamatorio sul sito, una volta che ne fosse venuto a conoscenza».

La Corte accoglie il ricorso, annullando la sentenza di appello e rinviando per un nuovo esame al giudice civile competente.

### Osservazioni.

La pronuncia riconferma il principio che anche il direttore della testata telematica è responsabile per l'eliminazione dei contenuti diffamatori sul web una volta avutane conoscenza, perché la lesione del bene giuridico protetto continua per tutto il tempo di permanenza del contenuto sulla rete ove è liberamente consultabile da un numero potenzialmente illimitato di lettori.

**La pronuncia riguardava il caso di una testata online periodica, e questo va tenuto presente ai fini dei differenti obblighi tra le testate periodiche e non.**

---

### Giurisprudenza rilevante.

- Cass. 52743/2017
- Cass. 31022/2015
- Cass. 15004/2012
- Cass. 43084/2008
- Cass. 31022/2015, Sezioni Unite

---

### Disposizioni rilevanti.

#### Codice Penale

Vigente al: 13-10-2018

#### **Art. 57 - Reati commessi col mezzo della stampa periodica**

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.()

#### **Art. 595 - Diffamazione**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni,

*Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila.*

*Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.*

[Permalink al Testo Integrale](#)

---

LEGGE 8 febbraio 1948, n. 47

*Disposizioni sulla stampa*

Vigente al: 13-10-2018

**Art. 1 - Definizione di stampa o stampato**

*Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.*

[Permalink al Testo Integrale](#)

Assistenza su questo argomento

**Serve assistenza su questo argomento?**

Può essere utile sapere che ci occupiamo anche di tutte le questioni e problematiche legali collegate, tra cui:

- assistenza in sede stragiudiziale
- assistenza in sede giudiziale e di contenzioso
- azioni e tutela a difesa, esecutive e cautelari
- consulenza
- *due diligence* legale
- esecuzione anche all'estero
- pareri e raccomandazioni
- revisione/stesura dei testi
- ricerche di giurisprudenza sull'argomento
- riduzione dei rischi legali
- supporto operativo legale

Qui sotto trovi tutti i riferimenti dello Studio per contattarci con la modalità preferita:

QR Code con i dati di contatto completi

Leggendo il QR Code con il cellulare è possibile salvare nella rubrica i dati di contatto e l'URL al profilo con i riferimenti completi:



Vuoi approfondire?

[Contattaci](#)

[IT](#) [EN](#)

[Stampa l'articolo](#) | [Chiudi](#)

intercettazioni

## Segreto professionale non invocabile se il contenuto non è pertinente all'attività lecitamente svolta

Fulvio Graziotto, avvocato

In materia di intercettazioni, il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma secondo, cod. proc. pen., non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dai professionisti indicati nell'art. 200, comma primo, cod. proc. pen., e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della professione dagli stessi esercitata, ma abbiano ad oggetto un'attività in sé illecita, tale evidentemente da esulare rispetto ai limiti dello svolgimento di un incarico professionale che presuppone la piena liceità della condotta tenuta.

Decisione: Sentenza n. 14007/2018 Cassazione Penale - Sezione III

### Il caso

Con ordinanza il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame formulata da un indagato avverso il decreto di sequestro preventivo dei beni, mobili ed immobili, intestati al richiedente e alla moglie, in relazione alla violazione dell'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000 per avere sottratto al pagamento delle imposte sul reddito e sul valore aggiunti la somma di due milioni di euro, detenuta in attività finanziarie non dichiarate allocate all'estero, e compiendo azioni tese al trasferimento presso un conto corrente acceso presso un istituto di crediti di Dubai, rendendo in tale modo inefficace ogni forma di riscossione delle imposte evase. Secondo il Tribunale del riesame la condotta a lui attribuita, consistente nella omessa dichiarazione di beni da lui detenuti all'estero in sede di dichiarazione dei redditi, non costituirebbe mero illecito amministrativo e integerebbe gli estremi del reato in provvisoria contestazione.

Per il Tribunale la complessità delle operazioni finanziarie poste in essere tramite l'assistenza di professionisti a loro volta oggetto di indagine, non può essere ricondotta alla mera omissione della dichiarazione di taluni cespiti, ma va qualificata come compimento di atti fraudolenti sui propri beni, volti a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, sicuramente ostacolata dalla esterovertizione dei beni, in tal modo risultando integrata la fattispecie astratta in provvisoria contestazione.

L'indagato propone ricorso per cassazione, ma la Suprema Corte lo rigetta.

### La decisione

Nel terzo motivo di ricorso, l'indagato lamentava che «la violazione dell'art. 271, commi 1 e 2, cod. proc. pen., che si sarebbe realizzata in quanto le prove acquisite a suo carico sono il frutto delle intercettazioni telefoniche realizzate sulla utenza in uso al suo commercialista R., coindagato ed ideatore del sistema di frodi secondo la ipotesi accusatoria».

Il Collegio ritiene il ricorso infondato, e relativamente a questo motivo precisa che la «disposizione deve essere intesa, conformemente alle condivise indicazioni interpretative rivenienti da questa Corte, nel senso che il divieto in questione è posto a tutela dei soggetti indicati nell'art. 200, comma primo, cod. proc. pen. e dell'esercizio della loro funzione

professionale, ancorché non formalizzato in un mandato fiduciario, purché detto esercizio sia causa della conoscenza del fatto, ben potendo un libero professionista venire a conoscenza, in ragione della sua professione, di fatti relativi ad un soggetto dal quale non sia stato formalmente incaricato di alcun mandato professionale.

Ne consegue che detto divieto sussiste ed è operativo quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate siano pertinenti all'attività professionale svolta dai soggetti indicati nell'art. 200, comma primo, cod. proc. pen. e riguardino, di conseguenza, fatti conosciuti in ragione della professione da questi esercitata (Corte di cassazione, Sezione V penale, 19 aprile 2013, n. 17979); come, infatti, la Corte ha ulteriormente precisato, in materia di intercettazioni, il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma secondo, cod. proc. pen., non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'art. 200, comma primo, cod. proc. pen., e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 5 maggio 2015, n. 18638; idem Sezione VI penale, 18 gennaio 2008, n. 2951)».

La Suprema Corte rileva che «Nel caso di specie le intercettazioni eseguite, lungi dal riguardare l'attività professionale svolta dal commercialista dell'indagato e riferita alla cura degli interessi patrimoniali di quest'ultimo, avevano ad oggetto un'attività in sé illecita, tale evidentemente da esulare rispetto ai limiti dello svolgimento di un incarico professionale, il quale presuppone, ove non si voglia cadere nell'insanabile contraddizione logica di ritenere tutelato dall'ordinamento lo svolgimento di un'attività criminosa, la piena liceità della condotta tenuta.».

Per la Cassazione, il fatto che il professionista non sia indagato in concorso non ha alcun rilievo, «atteso che in tema di intercettazione di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., nel concetto di "diverso procedimento" non rientrano solo le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, né tale nozione equivale a quella di "diverso reato", sicché la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 dicembre 2014, n. 52503)».

E nel caso di specie «emerge chiaramente la esistenza di una spiccata connessione investigativa ove si rifletta sulla circostanza che le condotte attribuite al G. sono emerse a seguito, appunto, delle indagini volte alla verifica della liceità penale delle metodiche operative che il ricordato commercialista R. suggeriva ai propri clienti al fine di fornire quelli che, con singolare ma significativo eufemismo, l'ordinanza impugnata riferisce essere definiti "servizi di cosiddetta ottimizzazione fiscale"».

La Corte rigetta quindi il ricorso.

#### **Osservazioni.**

In estrema sintesi, ciò che la Corte Suprema ribadisce è che in materia di intercettazioni, il segreto professionale non può essere invocato - e il divieto di utilizzo non sussiste - quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dal professionista e non riguardino fatti conosciuti per ragione della professione lecitamente dagli stessi esercitata.

#### **Giurisprudenza rilevante.**

- [Cass. 18638/2015](#)
- [Cass. 5656/2014](#)
- [Cass. 2248/2014](#)
- [Cass. 37389/2013](#)
- [Cass. 17979/2013](#)

#### **Disposizioni rilevanti.**

**DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74**

**Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto**

**Vigente al: 12-10-2018**

**Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

**Codice di procedura penale**

**Vigente al: 12-10-2018**

**Art. 200 - Segreto professionale**

**Art. 271 - Divieti di utilizzazione**

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

## Utilizzabilità delle dichiarazioni extraprocessuali nel processo tributario

Avv. Fulvio Graziotto [www.studiograziotto.com](http://www.studiograziotto.com)



*Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio; non implica l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni assunte in sede extraprocessuale, che rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice.*

Decisione: Ordinanza n. 6616/2018 Cassazione Civile - Sezione VI

### **Massima:**

Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall'art. 7 del d. lgs. n. 546 del 1992 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice

### **Osservazioni.**

La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello del contribuente e riformava la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF, addizionali ed IRAP.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo per violazione dell'art. 7, comma 4, del Decreto legislativo. n. 546/1992 e dell'art. 2697 codice civile.

La Cassazione, richiamandosi a precedenti pronunce, rigetta il ricorso in base al principio seguente, che, analogamente, vale anche per il contribuente: «Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dall'art. 7 del d. lgs. n. 546 del 1992 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase

amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice» (cfr. Cass. sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9080; Cass. sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8639)».

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 9080/2017

Cass. 960/2015

Cass. 8639/2013

### **Disposizioni rilevanti.**

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario

Vigente al: 12-10-2018

Art. 7 - Poteri delle commissioni tributarie

1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

3. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.**

4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Codice civile

Vigente al: 12-10-2018

Art. 2697 -Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

### **Allegato:**

**Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 6616 del 16/03/2018**

**Avv. Fulvio Graziotto**

Per i nostri servizi potrebbero essere utilizzati cookies anche di terze parti.

Continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

[Ulteriori Informazioni](#) [OK](#)



**IT EN**

[Dettagli/Details](#)

## Credito IVA legittimo anche se omessa la dichiarazione

TRIBUTARIO



*Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)*

**Se sono rispettati e requisiti sostanziali per la detraibilità dell'IVA, il contribuente può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta - fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto - anche in assenza della dichiarazione annuale finale.**

Decisione: Sentenza n. 6488/2018 Cassazione Civile - Sezione V

Classificazione: Tributario

Parole chiave: #detrazione, #eccedenzaIVA, #omessadichiarazione, #IVA, #fulviograziotto, #scudolegale

**Massima: In tema di detraibilità dell'IVA, il contribuente può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. La sussistenza di tali requisiti esclude la rilevanza dell'assenza di quelli formali, comprese le liquidazioni periodiche, purché sia rispettata la cornice biennale prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'esercizio del diritto di detrazione.**

Osservazioni.

Il Collegio ha ricordato che sulla questione si erano formati due orientamenti interpretativi di segno opposto: il primo, secondo il quale il contribuente può computare l'imposta detraibile, risultante dalle liquidazioni periodiche, nella dichiarazione dell'anno successivo; l'orientamento opposto era nel senso che il contribuente che, pure avendo computato le detrazioni per i mesi di competenza, abbia omesso di computarle nella dichiarazione annuale, perde il diritto a dette detrazioni, fermo il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza.

Il contrasto è stato risolto dalla Sezioni Unite con la pronuncia 17757/2016, le quali hanno affermato che «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di

Vuoi approfondire?

[Contattaci](#)

**IT EN**

*secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili».*

Giurisprudenza rilevante.

- Cass. SS.UU. 17757/2016
- Cass. 5401/2018
- Cass. 6921/2017
- Cass. 14767/2015
- Cass. 21947/2007
- Cass. 2063/1998
- Corte di Giustizia Europea, C-590/13 - Idexx Laboratories Italia
- Corte di Giustizia Europea, C-374/16 - Geissel
- Corte di Giustizia Europea, C-518/14 - Senatex

Disposizioni rilevanti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Vigente al: 21-10-2018

#### **Art. 19 - Detrazione**

*1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.*

*2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.*

*3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:*

*a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;*

*a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa;*

*b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;*

*c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);*

*d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;*

*e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74.*

e-bis) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.

4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.

5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.

5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.

#### **Art. 30 - Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza**

COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.

Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

- a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell'articolo 17-ter;
- b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
- d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
- e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17.

Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.

Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.

Assistenza su questo argomento

### Serve assistenza su questo argomento?

Può essere utile sapere che ci occupiamo anche di tutte le questioni e problematiche legali collegate, tra cui:

- assistenza in sede stragiudiziale
- assistenza in sede giudiziale e di contenzioso
- azioni e tutela a difesa, esecutive e cautelari
- consulenza
- *due diligence* legale
- esecuzione anche all'estero
- pareri e raccomandazioni
- revisione/stesura dei testi
- ricerche di giurisprudenza sull'argomento
- riduzione dei rischi legali
- supporto operativo legale

Qui sotto trovi tutti i riferimenti dello Studio per contattarci con la modalità preferita:

QR Code con i dati di contatto completi

Leggendo il QR Code con il cellulare è possibile salvare nella rubrica i dati di contatto e l'URL al profilo con i riferimenti completi:



Riferimenti



**Studio Graziotto**

**Ufficio principale:**

Via G. Matteotti, 194

18038 Sanremo IM

ITALY

Si riceve solo su appuntamento

(recapiti e corrispondenti in varie città)

**Richieste:**

Appuntamenti: [In videoconferenza \(Skype®, ecc.\)](#)

Vuoi approfondire? [Contattaci](#)  [IT](#) [EN](#)

assistenza tributaria

## Giurisdizione sui crediti professionali per assistenza tributaria sempre dell'autorità giudiziaria ordinaria

Fulvio Graziotto, avvocato

Spetta al giudice ordinario, e non al giudice tributario, conoscere delle controversie instaurate per recuperare il credito professionale insoddisfatto, vantato dall'avvocato nei confronti del proprio cliente per prestazioni stragiudiziali in materia tributaria e per prestazioni di rappresentanza e di difesa tecnica dinanzi alle commissioni tributarie

Decisione: <sup>ORDINANZA</sup> ~~Sezienza~~ n. 25938/2018 Cassazione Civile - Sezioni Unite

**Massima:** L'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, che per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, individua come competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, è qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione.

Spetta al giudice ordinario, e non al giudice tributario, conoscere delle controversie instaurate per recuperare il credito professionale insoddisfatto, vantato dall'avvocato nei confronti del proprio cliente per prestazioni stragiudiziali in materia tributaria e per prestazioni di rappresentanza e di difesa tecnica dinanzi alle commissioni tributarie.

### Osservazioni.

La pronuncia sorge a seguito dell'eccezione di difetto di giurisdizione - sollevata da un cliente - per i crediti professionali dell'avvocato che lo aveva assistito in ambito tributario.

A seguito dell'eccezione di incompetenza del giudice ordinario - sollevata dall'assistito - in favore del giudice tributario, l'avvocato creditore ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, nel quale le Sezioni Unite dovevano stabilire «a quale plesso giurisdizionale spetta conoscere la controversia instaurata per recuperare il credito professionale insoddisfatto, vantato dall'avvocato nei confronti del proprio cliente per prestazioni stragiudiziali in materia tributaria e per prestazioni di rappresentanza e di difesa tecnica dinanzi alle commissioni tributarie».

L'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2011 è qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione: il Consesso ha chiarito che «il contenzioso volto ad ottenere l'adempimento di un obbligo di natura squisitamente civilistica, nascente da un contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra soggetti privati, è del tutto distinto dalla controversia di base, di natura tributaria, nel cui ambito le prestazioni professionali sono state svolte, ed eterogeneo rispetto alla materia, concernente i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, che il legislatore (art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) attribuisce alla giurisdizione tributaria».

### Giurisprudenza rilevante.

Cass. SS.UU. 14554/2015

Cass. SS.UU. 4485/2018

**Disposizioni rilevanti.**

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario

Vigente al: 21-10-2018

Art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione

Vigente al: 21-10-2018

Art. 14 - Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato

## Albergatore tenuto alla resa del conto per l'imposta di soggiorno, incassata per conto del Comune

**Autore:** Graziotto Fulvio

**In:** Diritto civile e commerciale

Il gestore della struttura ricettiva ( o «**albergatore**» ), che per conto del Comune incassa da coloro che vi alloggiano l'**imposta di soggiorno** con obbligo di successivamente versarla al Comune, maneggia allora senz'altro denaro pubblico, ed è conseguentemente tenuto alla resa del conto, essendo per legge tenuto alla riscossione dell'imposta e al relativo riversamento all'Ente locale.

**Decisione:** Sentenza n. 19654/2018 Cassazione Civile - Sezioni Unite

**Massima:** Il gestore della struttura ricettiva ( o «**albergatore**» ), che per conto del Comune incassa da coloro che vi alloggiano l'imposta di soggiorno con obbligo di successivamente versarla al Comune, maneggia allora senz'altro denaro pubblico, ed è conseguentemente tenuto alla resa del conto, essendo per legge tenuto alla riscossione dell'imposta e al relativo riversamento all'Ente locale.

E' irrilevante la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico e il titolo in base al quale tale gestione è svolta, ma conta è la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione della finalità perseguita.

Nel caso il privato disponga delle somme ricevute in modo diverso da quello preventivato e per il quale le ha ricevute, spetta alla Corte dei Conti la cognizione dell'azione di responsabilità contabile.

### Osservazioni

Le Sezioni Unite della Cassazione avevano già precisato che «**l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico, e l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le somme** a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell'interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate. Ne consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come partecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di **diritto pubblico o di diritto privato**, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile».

Lo stesso Consesso aveva anche già precisato che «in tema di danno erariale posto in rilievo che

## Controlli del datore di lavoro legittimi anche se occulti

**Autore:** Graziotto Fulvio

**In:** Diritto civile e commerciale

Le **garanzie degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori** operano esclusivamente con riferimento all'esecuzione della attività lavorativa in senso stretto, non estendendosi agli eventuali **comportamenti illeciti** commessi dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione che possono essere liberamente accertati dal personale di vigilanza o da terzi, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria riservata dall'**art. 3 dello Statuto** direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l'intervento - che deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione.

Entro tali limiti, il potere dell'imprenditore di controllare direttamente o indirettamente l'adempimento delle prestazioni lavorative non è escluso dalle modalità di controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente.

**Decisione:** Sentenza n. 8373/2018 Cassazione Civile - Sezione Lavoro

### Massima

Le **garanzie degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori** operano esclusivamente con riferimento all'esecuzione della attività lavorativa in senso stretto, non estendendosi agli eventuali comportamenti illeciti commessi dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione che possono essere liberamente accertati dal personale di vigilanza o da terzi.

L'art. 2 dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria riservata dall'**art. 3 dello Statuto** direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l'intervento - che deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione - non solo per l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.

Il potere dell'imprenditore di controllare direttamente o indirettamente l'adempimento delle prestazioni lavorative, nei limiti sopra evidenziati, non è escluso dalle modalità di controllo che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all'**art. 4 della legge n. 300/1970** riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza.

## Osservazioni

Il caso riguardava un funzionario, tenuto a svolgere prestazioni anche fuori dalla sede aziendale, con obbligo di un'unica timbratura giornaliera del badge.

Il Tribunale respingeva la domanda di un lavoratore, che aveva impugnato il licenziamento disciplinare; la Corte di Appello confermava la decisione di primo grado; i giudici di merito valutavano la condotta del lavoratore, caratterizzata da notevolissimi e sistematici ritardi, l'assenza di qualsiasi giustificazione e l'ostinazione nel sottrarsi agli obblighi professionali, con conseguente lesione irreparabile del vincolo di fiducia con il datore di lavoro.

Solo in sede di appello, il lavoratore aveva sollevato la problematica relativa alla illegittimità dei controlli effettuati attraverso un'agenzia investigativa.

La Cassazione conferma la legittimità del licenziamento e rigetta il ricorso.

### Giurisprudenza rilevante

Cass. 3590/2011

Cass. 6498/2011

Cass. 9167/2003

### Disposizioni rilevanti

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

Vigente al: 26-10-2018

Art. 2 - Guardie giurate

Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.

E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma, in caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.

Art. 3 - Personale di vigilanza

I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

#### Art. 4 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Codice civile**

##### DESCRIZIONE

Vigente al: 26-10-2018

##### Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

##### Art. 2106 - Sanzioni disciplinari

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative.

#### **Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/controlli-del-datore-lavoro-legittimi-anche-occulti/>

# Reato di omesso versamento IVA basato su debito dichiarato e non effettivo - tenuità del fatto difficoltosa

**Autore:** Graziotto Fulvio

**In:** Diritto penale

Il **reato di omesso versamento IVA** è basato sul debito dichiarato, non su quello effettivo.

La causa di non punibilità della "**particolare tenuità del fatto**" è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità (fissata a 250.000 euro) poiché il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale; uno scostamento di oltre 4 mila euro non può affatto definirsi esiguo.

**Decisione:** Sentenza n. 14595/2018 Cassazione Penale - Sezione III

## Massima

Ai fini della integrazione del reato di cui all'**art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000** è necessario e sufficiente che l'imposta sul valore aggiunto non versata sia quella «dovuta in base alla dichiarazione annuale»: Il debito erariale rilevante ai fini del reato è solo quello oggetto della dichiarazione annuale, che costituisce un presupposto necessario ai fini della consumazione del reato.

La causa di non punibilità della "**particolare tenuità del fatto**", prevista dall'art. 131-bis codice penale, è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a 250.000 euro, in considerazione del fatto che il **grado di offensività** che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale, e uno scostamento di 4.345,00 euro non può affatto definirsi esiguo.

## Osservazioni

La Cassazione ha ricordato anche che la circostanza che l'imputato non fosse il legale rappresentante della società nell'anno di imposta oggetto della dichiarazione annuale non ha alcuna rilevanza: quel che rileva, ai fini della sussistenza del **dolo (generico)**, è la consapevole omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale che, nel caso di specie, era stata da lui stesso presentata l'anno prima.

Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio (otto mesi di reclusione) la Corte di appello aveva valutato, a favore dell'imputato, il modesto superamento della soglia di punibilità e, a suo sfavore, i precedenti

ACCERTAMENTO

## L'avviamento pagato ai coeredi per l'azienda ereditata è deducibile

Fulvio Graziotto, avvocato

In tema di azienda ereditata da più coeredi, sono legittime l'iscrizione in bilancio e la deducibilità della quota di ammortamento dell'avviamento corrisposto agli altri coeredi per l'acquisizione della proprietà esclusiva e della gestione diretta dell'azienda, con esclusione degli altri coeredi.

Decisione: Ordinanza n. 954/2018 Cassazione Civile - Sezione V

**Massima:** L'iscrizione in bilancio della quota di ammortamento dell'avviamento corrisposto agli altri coeredi, e la deducibilità della relativa posta, sono legittime, stante l'evidente inerenza del costo rispetto all'acquisizione della esclusiva proprietà del bene produttivo in funzione della gestione diretta dell'azienda, con esclusione degli altri coeredi.

### Osservazioni.

Il caso sorgeva da una divisione ereditaria effettuata con il pagamento - da parte di un coerede - di somme agli altri coeredi per ottenere la proprietà esclusiva dell'azienda (una farmacia).

L'Agenzia delle Entrate riteneva indeducibile, per difetto di inerenza, la quota di ammortamento dell'avviamento, iscritta in bilancio, a seguito dei conguagli corrisposti dalla contribuente agli altri coeredi per ottenere l'assegnazione in via esclusiva di una farmacia a seguito di divisione ereditaria; emetteva quindi avviso di accertamento, che veniva annullato in primo grado.

La Commissione Tributaria Regionale confermava la pronuncia di annullamento di primo grado, e osservava che l'acquisto della farmacia da parte della contribuente era volto a continuare l'attività imprenditoriale autonomamente con l'intento di godere in modo pieno ed esclusivo del reddito derivante dalla gestione, con conseguente inerenza del relativo costo inserito in bilancio.

L'Ufficio proponeva ricorso per cassazione, basato su unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 75 t.u.i.r. (nel testo vigente al tempo) e dell'art. 2426 codice civile, deducendo che il costo sostenuto dalla contribuente non poteva essere indicato come valore di avviamento dell'azienda, valore che, nella sua entità immateriale, era rimasto inalterato, essendo mutato esclusivamente l'assetto proprietario dell'azienda stessa, in relazione al quale vi era stato uno spostamento di ricchezza che, tuttavia, non aveva riguardato l'azienda in quanto tale ma le persone fisiche coinvolte.

Per l'Ufficio, l'importo versato dalla contribuente agli altri coeredi rilevava unicamente nella sfera privata di tali soggetti e non dell'azienda, ma per la Cassazione l'iscrizione in bilancio della quota di ammortamento dell'avviamento e la deducibilità della relativa posta sono legittime, stante l'evidente inerenza del costo rispetto all'acquisizione della esclusiva proprietà del bene produttivo in funzione della gestione diretta dell'azienda, con esclusione degli altri coeredi.

Pronuncia da condividere pienamente, anche perché l'azienda è "il mezzo" attraverso il quale i redditi di impresa vengono conseguiti, redditi imputabili all'impresa, nel caso specifico al titolare della farmacia.

**Disposizioni rilevanti.**  
**Codice civile**  
**Vigente al: 21-10-2018**  
**Art. 2426 - Criteri di valutazioni**

---

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati